

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con sua nota in data 20 ottobre 1915, controreplica alle considerazioni fatte dall'Istituto intorno ai criteri che avevano guidato il nostro Consiglio di Amministrazione, nell'elaborazione del quadro delle qualifiche, ^{dei gradi e degli} stipendi per il personale, ed accenna al funzionerismo, come ad uno dei pericoli maggiori ravvisati dal Parlamento per la prospera vita dell'Istituto Nazionale.

E' questo certo un pericolo grave per l'amministrazione di ogni azienda industriale, e ancora più efficiente per le aziende assicuratrici le quali hanno varietà, molteplicità e complessità di operazioni da svolgere. Deve perciò essere ragione di conforto per l'Amministrazione dell'Istituto di potere constatare come con le deliberazioni adottate, fino ad oggi, e anche con quelle preordinate a favore del personale, l'azienda abbia saputo sfuggire a pericolo così grave; ed abbia, in ogni modo, mantenute attive quelle facoltà di adattamento del costo amministrativo dell'azienda alle risultanze del bilancio: facoltà le quali consentirebbero, in ogni evenienza, quando il pericolo si ravvisasse appena incipiente, di ricorrere alle necessarie semplificazioni ed eliminazioni.

Il criterio rigidamente industriale che guidò l'Amministrazione nel segnare le linee generali di ordina-

mento dell'azienda pare tanto più degno di rilievo quando si considerino i compiti; nè semplici nè liberi da vincoli, che la legge assegnava all'Istituto Nazionale. Invero, la nostra azienda per le necessità riconosciute dal legislatore nel dettare le nuove norme di esercizio delle assicurazioni sulla durata della vite umana nel Regno, nasceva non come organismo cui potesse essere dato libero ordinamento, ai fini dell'esercizio diretto della produzione di contratti di assicurazioni sulla vita; ma come azienda che doveva subito porsi in grado di provvedere alla liquidazione dei portafogli per le imprese private che desiderassero ritirarsi dal mercato Italiano, e come organo tecnico e finanziario per la liquidazione delle tontinarie, preordinate dal legislatore con procedura che tendeva a contenere turbamenti di interessi individuali e del mercato finanziario.

Inoltre, giova ricordare che il congegno stesso della legge, per le prescrizioni attinenti al periodo transitorio decennale, faceva sorgere la convenienza, riconosciuta prima dal Governo e poi anche dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, di assorbire quelle imprese che volessero trattare le cessioni dei loro portafogli di affari all'Istituto. Si provvedeva, in tal guisa, ad eliminare forse concorrenti, le quali avrebbero potuto ritardare lo sviluppo del nuovo Ente e si assi



curava all'azienda una posizione iniziale forte per capacità industriale e per redditi , ma non scevra, certo, di difficoltà amministrative e tecniche.

Che, anzi, in dipendenza appunto dei legami tra condizioni delle industrie prima della legge 4 aprile 1912 e nuovo assetto dalla legge stessa determinato, fu prescritto all'Istituto che dovesse raccogliere, di preferenza, i propri impiegati nel personale delle imprese private di assicurazioni sulla vita. Né sempre riuscì all'Istituto di sciogliere nettamente le condizioni di cessione dei portafogli da convenienti affidamenti al personale delle aziende cedenti.

Tutto ciò nonostante , e trattasi come ognuno vede di un complesso di circostanze di considerevolissima efficienza, l'Istituto è riuscito a provvedere ai suoi bisogni amministrativi con larghissima parte di personale straordinario retribuito con assegno giornaliero e assunto con cautele tali che permetteranno in qualsiasi momento di deliberarne il licenziamento: mentre mantenne ferme per il personale assunto con carattere di continuità le condizioni essenziali del contratto di lavoro a tempo. Fra questa è preminente la condizione rafferma in tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernente le non ammissibilità di pretese o diritti, da parte degli impiegati , in occasione e in dipendenza del licenziamento procurato per qualsiasi causa, comprese

quella per la mancata rinnovazione del contratto, salvo la liquidazione del trattamento di quiescenza previsto dal regolamento interno.

Caratteristiche codeste che preservano alla nostra azienda il carattere industriale, contro ogni pericolo e contro ogni eventuale temperanea deviazione, poiché permettono, in ogni tempo, di proporzionare il costo dell'Amministrazione all'andamento della produzione e alle risultanze economiche dell'Azienda.

Questo rigido criterio economico che informò sempre l'opera dell'Istituto guidò anche le prime previsioni di costo della organizzazione amministrativa. Invero, le previsioni di costo dell'Amministrazione furono fatte in base alle disponibilità di margine derivanti dal portafoglio preconstituito, dei premi acquistati per produzione diretta dall'Istituto nel primo esercizio e in base alla legittima previsione che le dimensioni amministrative dell'azienda, e il costo quindi, dovessero subire variazioni considerevolmente meno che proporzionali agli incrementi per disponibilità di margine per i successivi aumenti netti di portafogli, derivanti dalla produzione dell'Istituto nei successivi esercizi.

L'esperienza ha dimostrato che la previsione va realizzandosi per quanto concerne il relativo consolidamen



to del costo dell'Amministrazione e si attarda, forse soltanto, per quanto concerne misure di aumenti di disponibilità di margini su maggior volume di portafoglio, poichè gli avvenimenti imprevedibili, di carattere eccezionale, non consentirono il verificarsi anche delle prudenti minime misure di produzione, che un andamento normale della vita del Paese lasciava legittimamente presumere.

Ed il criterio economico ha dominato e domina tanto la condotta dell'Amministrazione dell'Istituto che il Consiglio volle farne esplicita sanzione nell'art. 46 del regolamento, prescrivendo il consolidamento della spesa a carico del Bilancio e la possibilità di aumenti di spese per il personale, con lo stato di previsione di ciascun esercizio, da votarsi dal Consiglio solo in dipendenza degli aumenti dell'annualità dei premi e dei redditi patrimoniali dell'azienda.

Del resto, la preoccupazione del Ministero per le maggiori spese di carattere continuativo derivanti dall'attuazione del nuovo quadro, e per gli aumenti progressivi, in un certo numero di anni, fu condivisa dal Comitato Permanente e dal Consiglio di Amministrazione, e non sembra giusta l'osservazione del Ministero sulla portata economica del quadro votato dal Consiglio, e soprattutto circa le relazioni che esso intravede tra l'applicazione del quadro stesso e le cifre risultanti

da uno schema di preventivo per l'esercizio 1915/

Invero, con sua deliberazione in data 15 marzo, il Consiglio, su proposta del Presidente, deliberò che la previsione per spesa del personale, compensi al personale straordinario, spesa per lavori straordinari, gratificazioni e compensi speciali, in attesa dell'esame del quadro delle qualifiche e del regolamento interno, dovesse conformarsi alle corrispondenti cifre del consuntivo del 1914.

Il Ministero accenna poi, incidentalmente, ai limiti del contenuto del regolamento interno, limiti che sono segnati nell'art. 4 del Regolamento per l'applicazione della legge 4 aprile 1912 e dagli articoli 32 e 34 dello Statuto ai quali il Consiglio si è strettamente attenuto.

Le considerazioni sopra svolte dovrebbero valere a rassicurare il Consiglio in ordine alla giustizia dei criteri amministrativi seguiti, ma poiché spetta al Ministero l'approvazione del quadro delle qualifiche, dei gradi e dei stipendi del personale dell'Istituto, e poiché il Ministero, nonostante i chiarimenti e le giustificazioni che della deliberazione del Consiglio vengono date, ritiene ancora che il diritto di aumento, in dipendenza di determinati periodi di tempo, non risponde al criterio della legge ed è necessario di uscire dalle difficoltà, il Comitato propone al Consiglio di ritornare per questa parte sulle ^{sue} deliberazioni già prese con unanime voto.

Pertanto il Comitato Permanente , in relazione alle note Ministeriali *9 agosto e 20 ottobre corrente anno* ed ai criteri in esse espressi propone al Consiglio che voglia :

a) eliminare dal quadro delle qualifiche dei gradi e degli stipendi presentato dall'Istituto , ai termini dell'art. 34 dello Statuto , le avvertenze che si riferivano agli aumenti periodici ;

b) modificare, in conformità , gli articoli 40, 41 76 . 77 e 88 del regolamento interno e deliberare la soppressione dell'art. 43.

Agli articoli 40, 41, 76, 77 e 88 si propone di sostituire gli articoli seguenti :

In sostituzione degli articoli 40 e 41

Art; a)

Il Consiglio di Amministrazione , sopra proposta del Direttore Generale , delibera sugli aumenti di stipendio nello stesso grado, secondo il quadro di cui all'art. 28 dello Statuto, a favore degli impiegati che abbiano prestato lodevole servizio.

In sostituzione degli articoli 76 e 77

Art. b)

Le retribuzioni del personale di servizio si conferiscono nella misura indicata in apposito quadro, approva-



to dal Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sopra proposta del Direttore Generale, possono essere concessi aumenti di paga agli inservienti, agli uscieri e ai commessi, quando ricorra la condizione del lodevole servizio.

Le retribuzioni si corrispondono a mese posticipato.

In sostituzione dell'art. 88

art. c)

Il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1915.